

COMUNE DI VOLLA

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1 –Oggetto

ART. 2 –Definizioni

ART. 3 –Scopo delle Concessioni

ART. 4 –Classificazione delle Aree

ART. 5 –Classificazione delle occupazioni

ART. 6 _Occupazione necessitate ed urgenti

CAPO II

Procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione

ART. 7 -Domanda di concessione: forma e contenuto

ART. 8 -Istruttoria della domanda

ART. 9 -Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione

ART.10 -Obblighi del titolare della concessione

ART.11 -Rinnovo e proroga della concessione

ART.12 -Rinuncia alla concessione

ART.13 -Modifica, sospensione e revoca della concessione

ART.14 -Decadenza ed estinzione della concessione

CAPO III

Disciplina della tassa di concessione

ART. 15 -Ambito di applicazione della tassa di occupazione

ART. 16 -Soggetti passivi

ART. 17 -Criteri per la determinazione della tassa

ART. 18 -Suddivisione del territorio comunale

ART. 19 -Entità dell'occupazione

ART. 20 -Durata dell'occupazione

- ART. 21 -Modalità di applicazione delle tariffe
- ART. 22 -Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- ART. 23 -Riduzioni della tariffa base
- ART. 24 -Esenzioni
- ART. 25 -Modalità e termini di pagamento della tassa ed accessori

CAPO IV

Casi particolari di occupazioni

- ART. 26 -Disciplina occupazione suolo in aree particolari
- ART. 27 -Passi carrabili
- ART. 28 -Occupazioni con impianti pubblicitari
- ART.29 - Occupazione con Chioschi
- ART.30 - Occupazione con tavoli e sedie
- ART.31 -Esposizione di merce
- ART. 32 -Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
- ART. 33 -Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 34 -Esecuzione di lavori e di opere
- ART. 35 -Occupazioni con condutture cavi ed impianti in genere
- ART. 36 -Distributori di carburante
- ART. 37 -Distributori di tabacchi
- ART. 38 -Somministrazione alimenti e bevande

CAPO V

Riscossione e rimborsi

- ART. 39 -Recupero omesso versamento
- ART. 40 -Riscossione coattiva
- ART. 41 -Interessi
- ART. 42 -Rimborsi

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

- ART. 43 -Sanzioni
- ART. 44 -Disposizioni finali
- ART. 45 -Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1.Per le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche si osservano le norme del presente Regolamento.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, non sia superiore all'anno, anche se ricorrenti. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate temporanee le occupazioni di cui al presente regolamento; sono, altresì, considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dal soggetto concessionario per uno o due giorni della settimana, anche se concesse per un anno o periodi superiori e l'occupazione non si prolunghi per tutto l'arco della giornata;

4. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) realizzate in assenza della relativa concessione comunale;
- b) realizzate in maniera difforme dalle condizioni poste dalla concessione;
- c) che si protraggono oltre il termine di scadenza;

5. Le occupazioni abusive devono risultare dal verbale di contestazione redatto dai competenti organi di vigilanza;

6. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento della tassa, alla cui determinazione provvede il Responsabile dell'ufficio dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di liquidazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 39;

7. Alle occupazioni abusive viene applicata la tassa di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 17, con gli interessi e le maggiorazioni di cui all'art. 41;

8. Nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile dell'ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 42, comma 4, lett. b) del codice della strada;

9. Fermo restando che il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione;

10. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in casi di emergenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata occupazione delle aree:

a. Nel caso di cui al comma 10 l'interessato dovrà immediatamente dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio, ai fini della regolarizzazione.

b. L'Ufficio verifica l'esistenza dell'urgente necessità ed in caso affermativo rilascia la concessione in sanatoria. In caso negativo saranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 6

OCCUPAZIONI NECESSITATE ED URGENTI

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio solo in caso di emergenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata occupazione delle aree;

2. Nel caso in cui al comma 1 l'interessato dovrà immediatamente dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio, ai fini della regolarizzazione;

3. L'Ufficio verifica l'esistenza dell'urgente necessità ed in caso affermativo rilascia la concessione in sanatoria. In caso negativo saranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni suolo pubblico e spazio pubblico, si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e nei termini di legge.

3. Il presente regolamento reca la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico ai sensi del capo II (artt. da 38 a 57) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2 **DEFINIZIONI**

1. Per "occupazione" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, di spazi ed aree pubbliche che vengono sottratte all'uso generale della collettività per essere destinate al soddisfacimento del bisogno del singolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. Per "suolo pubblico" si intendono tutti gli spazi e le aree così come individuati all'art.20;
3. Per "aree private" soggette a servitù di pubblico passaggio si intendono quelle aree private nelle quali è concesso il pubblico transito indiscriminato di tutta la collettività in quanto si sia verificata l'acquisizione della servitù di passaggio nei modi di legge;
4. Per "Ufficio" l'unità organizzativa comunale competente al rilascio del provvedimento di concessione in base a quanto previsto dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 3 **SCOPO DELLE CONCESSIONI**

1. Ogni richiesta di occupazione permanente dovrà essere giustificata da uno scopo, come per l'esercizio di un'industria, commercio, arte e professione o per ragioni di edilizia, agricola, impianti fissi di chioschi, passi carrabili, ecc.;
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino;
3. Saranno vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e da regolamenti governativi e comunali;
4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

ARTICOLO 4 **CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

1. In ottemperanza dell'art.42 comma 3 del D.lvo n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie, come da elenco di classificazione delle Aree allegato al presente regolamento.

ARTICOLO 5 **CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti e temporanee;
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno; ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana anche se l'occupazione non ha luogo per tutto l'arco della giornata;

CAPO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 7

DOMANDA DI CONCESSIONE: FORMA E CONTENUTO

1. Chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente presentare all'ufficio almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, domanda scritta volta ad ottenere il rilascio dell'apposito provvedimento di concessione.

2. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, la domanda di concessione, redatta in carta semplice, deve contenere i seguenti elementi:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) L'ubicazione e l'individuazione specifica dell'area o spazio pubblico o porzione di esso che si richiede di occupare;
- d) La superficie che si intende occupare precisandone l'entità espressa in metri quadrati;
- e) per le occupazioni da effettuarsi con pedane, chioschi, e simili, la domanda deve essere corredata da una planimetria e da una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, ai sensi di specifico regolamento;
- f) la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- g) L'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché il manufatto che si intende eseguire o eventualmente collocare;
- h) L'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati;
- i) La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
- j) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute dal presente Regolamento;
- k) Le eventuali autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare, avvalendosi anche delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.

3. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio potrà richiedere tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà, inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.

4. L'Ufficio, in relazione alla particolare tipologia e natura dell'area oggetto di domanda di concessione, ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

5. L'Ufficio, al fine di agevolare i richiedenti, predisporrà appositi moduli per la domanda di concessione.

ART.8
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di concessione, sono indirizzate e presentate al Settore Tributi, che provvede all'istruttoria e alla definizione delle stesse. Per la concessione che siano soggettivamente od oggettivamente escluse dall'applicazione della tariffa, la domanda deve essere riferita ad un numero massimo di sette giornate, anche non consecutive, fatta salva l'ipotesi che si tratti di un' unica manifestazione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni ai sensi dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. : tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazioni o regolarizzazioni e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e, comunque, il procedimento deve concludersi entro e non oltre 60 giorni. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione non pervenga all'Ufficio la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

3. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio, il Responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno si dà preferenza alla richiesta con durata dell'occupazione maggiore.

4. Per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, il responsabile dello stesso acquisisce dai competenti Uffici interessati i pareri tecnici che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione. I pareri devono essere formulati entro gg. 20 dalla ricezione, trascorsi i quali si considerano positivi.

5. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale deve essere chiesto il parere preventivo all'ufficio competente.

6. Sono rigettate le richieste di concessione per attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.

7. Un soggetto non può essere autorizzato ad effettuare un'occupazione per la quale sia inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente al pagamento di occupazione ovvero rispetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione preventiva di tali rapporti.

Art. 9

RILASCIO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, viene adottato dal dirigente/ responsabile tributi e deve essere consegnato al richiedente che lo deve esibire a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima;

2. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro);

3. La concessione è strettamente personale ed è conseguentemente vietato il trasferimento, la sub-concessione o la cessione a terzi. E' ammesso l'utilizzo del bene concesso tramite persona autorizzata e indicata dal titolare della concessione stessa, previa comunicazione all'Ufficio;

4. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:

a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art.7;

b) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;

c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con

particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili ed alle norme igienico- sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa.

ART.10

OBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni che possono derivare al Comune o ai terzi per effetto dell'occupazione medesima, senza riguardo alla natura e all'ammontare degli stessi;

2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata;
- c) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o addetti autorizzati dall'amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale tassa;
- d) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento di concessione e rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
- e) disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti, esponendo apposito cartello di segnalazione come prescritto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'ufficio per ogni modifica alle opere già in atto;
- f) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o altri riportati nella concessione;
- g) effettuare il regolare versamento della tassa di occupazione alle scadenze stabilite dal provvedimento di concessione.

ART.11

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza e fatta salva ogni previsione contraria, può chiedere:

- a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
- b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee fino ad un massimo di due giorni.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario trenta giorni prima della scadenza deve inoltrare all'ufficio apposita richiesta scritta di rinnovo, contenente gli estremi della concessione in scadenza;

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario cinque giorni prima della scadenza deve presentare all'ufficio la richiesta scritta di proroga, contenente gli estremi della concessione in scadenza e la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta, ed ogni altro elemento di variazione rispetto alla concessione originaria;

4. Qualora il titolare dell'atto autorizzativo o concessione, non provvede per il rinnovo, al pagamento della tassa entro cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione, l'occupazione sarà considerata abusiva;

ART. 12
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia anticipata alla concessione sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere comunicata all'ufficio personalmente dal concessionario o tramite raccomandata.

ART. 13
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile dell'Ufficio, con apposito provvedimento motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione;

3. Sono causa di revoca della concessione:

a) il mancato versamento della tassa o di eventuali altri diritti dovuti alle scadenze stabilite nella concessione;

b) reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno temporale) del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente Regolamento;

c) l'uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo o spazio pubblico e del bene pubblico concesso.

ART. 14
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. È causa di decadenza della concessione la mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data prevista nell'atto di concessione per le occupazioni permanenti, e nei cinque giorni successivi per le occupazioni temporanee;

2. Sono cause di estinzione della concessione:

a) scadenza del termine di durata;

b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;

c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'ufficio con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

CAPO III
DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 15
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE

1. Sono soggette alla tassa:

a) le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati;

b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla lettera a), nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

- c) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situate all'interno del territorio comunale, come individuato dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.04.92 n.285, ivi comprese le aree appartenenti al demanio marittimo, oggetto di concessione al Comune;
 - d) le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa, non sono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate dal Comune direttamente o da terzi su incarico del Comune stesso.

ART. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. E' obbligato al pagamento della tassa il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal provvedimento amministrativo di concessione o dal verbale di accertamento dell'occupazione abusiva redatto dagli organi di controllo.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido per il pagamento della tassa gli altri occupanti.

ART. 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) categoria di importanza della zona all'interno della quale rientra l'occupazione così come previsto dall'art.18;
 - b) entità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
2. Le tariffe minime e massime sono quelle riportate all'art. 21 del presente regolamento.
3. Le tariffe nei limiti stabiliti ai sensi del comma 2 possono essere aggiornate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale sulla base della disciplina generale contenuta nel presente capo.

ART. 18

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie così come specificate nell'allegato A al presente regolamento, in base all'importanza delle strade e delle aree ricavate dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Sulle strade poste a confine tra due zone verrà applicata la tariffa maggiore.

ART. 19

ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa è commisurata all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. L'entità dell'occupazione è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di

apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;

c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale redatto dal competente pubblico ufficiale in sede di contestazione del comportamento abusivo.

3. L'occupazione inferiore al metro quadrato sarà calcolata pari a 1,00mq.;

4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%;

5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.

ART. 20

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. La durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tassa è misurata:

a) in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione;

b) in base alla durata effettiva per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione;

2. Ai fini dell'applicazione della tassa, eventuali proroghe della concessione, saranno considerate, quanto alla durata, come periodo autonomo e indipendente;

3. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate:

a) dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile tali da poterle considerare come occupazioni permanenti;

b) dal 30° giorno antecedente la data di accertamento per le occupazioni temporanee. In tal caso, qualora l'occupazione abusiva sia ripetutamente realizzata dallo stesso trasgressore nello stesso luogo e con le medesime modalità, la stessa si presume effettuata in modo permanente con l'applicazione della tassa dal 1° gennaio dell'anno in cui sono stati eseguiti gli accertamenti.

ART. 21

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: € 27,00 area C; € 30,00 area B; € 33,05 area A;

2. La tassa per le occupazioni temporanee si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: € 3.10/mq o ml al giorno;

3. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,13 al metro quadrato per giorno.

ART. 22

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili aggettanti su suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%;

2. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o di aree pubbliche già occupate con altre strutture, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle strutture medesime;

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base è ridotta del 20%.

ART. 23

RIDUZIONI DELLA TARIFFA BASE

1. La tariffa base è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti di prodotti artigianali e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta del 30%;
3. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 70%;
4. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, la tariffa base è ridotta dell'80 %.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% nell'ambito di un anno solare.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è ridotta del 30%.

ART. 24

ESENZIONI

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere il provvedimento di concessione, la tassa non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - b) occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, istruzione e ricerca scientifica, sempre che l'accesso alle relative manifestazioni sia libero e gratuito, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche, per le quali il tributo è applicato, per il periodo in cui l'attività viene svolta, in base alle tariffe previste per il commercio fuori dalle aree mercatali. L'occupazione di aree non commerciali è soggetta, a decorrere dal terzo giorno, alla tariffa prevista per le manifestazioni culturali.
 - d) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche e realizzazioni di passi carrabili a vantaggio dei portatori di handicap;
 - e) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - f) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di pubblici servizi;
 - g) occupazioni a qualsiasi titolo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
 - h) accessi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - i) occupazioni effettuate con veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi assegnati;
 - j) occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bowindow, tende solari fisse o retrattili siano essi di carattere stabile o temporaneo;
 - k) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative politiche, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - l) le occupazioni occasionali come quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e quelle effettuate nell'ambito del commercio itinerante;

- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose;
- n) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (esempio: parcheggi privati, mercati coperti, etc.).
- o) tende da sole autoportanti, che occupino solo soprasuolo, per una sporgenza non superiore ad 1,5 metri.
- p) occupazioni per la realizzazione di bocche di lupo, grade o areazioni dei locali posti nel sottosuolo, pozzetti di ispezione delle diramazioni fognarie;

ART. 25

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TASSA ED ACCESSORI

1. Il pagamento della tassa, degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e di eventuali altri accessori dovuti deve essere effettuato tramite conto corrente postale intestato al Comune di Volla o bonifico bancario.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa è effettuato, relativamente all'annualità in corso al momento del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento della tassa va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tali date cadono in giorno festivo o prefestivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento di cui al comma precedente va effettuato con riferimento all'anno solare e deve avvenire in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 4.
4. Se l'importo complessivamente dovuto supera i 258.23 euro, la tassa può essere versata in quattro rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, aventi scadenza nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno. Se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, la seconda rata scadrà nel mese di cessazione;
5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse;
6. Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata contestualmente al rilascio della concessione in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 7;
7. Qualora l'importo della tassa per le occupazioni temporanee risulti superiore ad Euro 1.032,91, può essere autorizzato, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate anticipate di uguale importo, le cui scadenze siano ricomprese obbligatoriamente nel periodo di durata dell'occupazione;
8. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione.

CAPO IV

CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

ART. 26

DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE SUOLO IN AREE PARTICOLARI

1. In aree particolari del territorio comunale ovvero per tipologie di occupazione specifiche la disciplina dell'occupazione suolo può essere adottata con provvedimenti della Giunta

Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

ART. 27

PASSI CARRABILI

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
2. La superficie da tassare dei passi carrabili di accesso agli impianti di carburante sarà aumentata del 50%;
3. La tassa sarà applicata solo alle concessioni di passi carrabili richiesti e rilasciati.

ART. 28

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione della tassa alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

ART.29

OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI

Le occupazione del suolo con chioschi per la vendita sono disciplinati dalla specifica normativa e subordinati a autorizzazione della Giunta Comunale . Gli spazi occupati da chioschi già autorizzati e posti in luoghi disagiati per la viabilità pedonale o che comunque non sia possibile lasciare lo spazio necessario per il passaggio dei pedoni secondo il CdS possono essere dislocati in luoghi agevoli e conformi alla normativa vigente entro il raggio di 500. dall'attuale sito.

ART.30

OCCUPAZIONE CON TAVOLI E SEDIE

Le occupazione del suolo con tavoli e sedie è consentita ai soli locali per le somministrazioni di cibi e bevande, lungo l'area antistante alle attività. L'area superficie determinata calcolando la lunghezza dell'are occupata comprese le sedie e la profondità della stessa. In caso di occupazione abbinata con sovrastante tende o gazebo tale area sarà aumentata del 30%.

ART.31

ESPOSIZIONI DI MERCE

1. E' vietato in tutto il territorio comunale occupare suolo pubblico con esposizione di prodotti alimentari, da parte dei titolari di attività economiche, in ottemperanza alla normativa igienico-sanitaria vigente;
2. La merce potrà occupare lo spazio richiesto ed autorizzato e sarà individuato mediante la segnalazione con i punti di inizio e di fine;
3. Per motivi di decoro urbano , lo spazio occupato non potrà in ogni caso superare la sporgenza di 50 cm dal muro ed altezza non superiore a m 1,30 e con una lunghezza non oltre la metà del lato di esposizione del negozio ;

4. È vietato occupare i marciapiedi con larghezza inferiore o uguale a m 2,00.
5. È vietato l'esposizione su balconi sospesi o con strutture permanenti.

ART. 32

ARTISTI DI STRADA E MESTIERI ARTISTICI E GIROVAGHI

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo) ai sensi della legge 114/98, art. 4, comma 2, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune e sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per le occupazioni effettuate da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 33

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non devono richiedere il permesso ad occupare purché la sosta non si prolunghi per più di 60 minuti, ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno spostarsi di almeno 500 metri. Si applicano, le norme previste dal regolamento del commercio su aree pubbliche e dal codice della strada;
2. E' vietato in tutto il territorio comunale il trasporto e l'utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante anche da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione. E' vietata altresì l'esposizione di merce, finalizzata alla vendita, direttamente sul suolo pubblico anche se depositata in borsoni o altri contenitori.

ART. 34

ESECUZIONI DI LAVORI ED OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso deve essere indicato anche il termine entro il quale i suddetti materiali devono essere trasportati negli appositi luoghi di scarico.

ART. 35

OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D. lgs. N.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tariffa base viene fissata in **euro 0,65**, per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 1° gennaio di ogni anno indipendentemente dalla zona di ubicazione; ed in ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a **Euro 516,46**. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie

appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.

4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 19, è determinata e applicata in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

a) occupazione fino a 1 Km lineare di durata non superiore a giorni 30 minima € 10,33 in zona C; € 15,50 zona B e € 25,82, zona A per ogni giorno di occupazione;

b) occupazione oltre 1Km lineare di durata non superiore a giorni 30 incremento del 50% Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a giorni trenta (30), la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazione di durata non superiore a giorni novanta: 30 %

2) occupazione di durata superiore a giorni novanta e fino a giorni 180: 50 %

3) occupazione di durata superiore a giorni 180 : 100 %

4. Per le eventuali occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta fino ad un massimo di 5 KM lineari in ragione di euro 51,65, per ogni KM o frazione superiore a 5 KM è dovuta una maggiorazione di euro 10,33.

ART. 36

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi:

a) Area A: € 68,17

b) Area B: € 41,83

c) Area C: € 23,24

ART. 37

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e degli impianti di cui all'art. 17 della L. 114/98 e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

a) Area A: € 30,99

b) Area B: € 23,24

c) Area C: € 15,49

ART. 38

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. L'occupazione di piazze ed aree pubbliche prospicienti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è disciplinata dagli specifici atti deliberativi adottati ai sensi dell'art. 26.

CAPO V

RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 39

RECUPERO OMESSO VERSAMENTO

1. Il Responsabile dell'ufficio, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di accertamento di occupazioni abusive redatti dai competenti organi di controllo, dispone il recupero dell'omesso versamento della tassa e di ogni onere, interesse e maggiorazione relativi al medesimo;

2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato, nel quale saranno indicati:

- a) importo della tassa contestata;
- b) eventuali interessi moratori e sanzioni;
- c) modalità e condizioni di pagamento dell'intera obbligazione entro 60 giorni;
- d) organo presso il quale ricorrere.

3. Gli avvisi di contestazione relativi alle violazioni dei commi precedenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messo notificatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o doveva essere presentata o entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento della tassa doveva essere effettuato.

ART. 40

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Qualora le somme indicate nell'avviso di contestazione non siano versate nei termini previsti, si procederà alla riscossione coattiva nei modi previsti dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.88 n.43 in un'unica soluzione.

2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate abusivamente, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

ART. 41

INTERESSI

1. Sulle somme non versate o tardivamente versate si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale per i seguenti periodi:

- a) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni autorizzate, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
- b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;

2. Il mancato versamento delle somme accertate entro gli ulteriori termini fissati nell'avviso di contestazione, comporta la decadenza della concessione, senza ulteriori formalità.

ART. 42

RIMBORSI

1. La revoca o la rinuncia della concessione dà diritto al rimborso proporzionale della tassa, se già pagata, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca o dalla comunicazione di rinuncia ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

2. Alla restituzione delle somme di cui al comma 1 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di concessione provvede il Responsabile del tributo, con proprio provvedimento,

entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori ad euro 10,00= (dieci).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.43

SANZIONI

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto nelle sezioni I e II della Legge 24.1.1981, n.689. 1 bis. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale possono essere aumentate le somme da pagare in misura ridotta per le violazioni degli artt. 29 e 31 comma 1 bis del codice della strada.

ART.44

DISPOSIZIONI FINALI

1 Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

2 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

3 Sono fatte salve le discipline dell'occupazione suolo in aree particolari del territorio comunale già adottate anche con provvedimenti della Giunta Comunale.

4 Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento gli Uffici competenti provvederanno, d'intesa:

a) ad adottare e pubblicare l'elenco dei procedimenti concernenti l'occupazione suolo che dovranno essere avviati tramite il settore tributi.

b) a definire i procedimenti di esecuzione delle ordinanze di sgombero rimaste inottemperate.

5. Le modifiche al Capo II possono essere adottate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, a norma dell'art.5 dello Statuto Comunale, decorso un periodo di deposito di giorni 10 dalla data esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Esso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito informatico del Comune di Volla.

ALLEGATO A

AREA A

- via Petraca;
- via Cimabue
- viale Michelangelo
- via Monteoliveto (da via Filichito a via Petrarca)
- via Famiglietti
- via Caduti di Nassirya
- via R. Sanzio
- via Rossi (da incrocio via Einaudi a via Petrarca)
- via Catullo
- via De Nicola
- via Orazio
- via Tito Livio
- via Dante Alighieri
- via San Giorgio
- via Bernini
- via Tacito
- via Pozzo Bianco
- via Aldo Moro
- via Einaudi
- via Roma (da incrocio via Rossi fino a via Magellano)
- via Magellano
- via Colombo
- via San Domenico
- piazzale Libertà
- via IV Novembre
- via G. Carducci
- via De Curtis
- via Lufrano (da via Filichito a via G. Leopardi)
- via G. Leopardi

- via Napoli (da via Leopardi a via Colombo)
- via Filichito (da via Lufrano a via Monteoliveto)
- via Battisti
- via Parini
- via G. Verdi
- via Diaz
- piazzale San Michele
- via Aldo Moro
- via de Filippo (da via Aldo Moro a via Monteoliveto)
- via Viviani
- via Meucci
- via S. Rosa
- via Croce
- via Moscati

AREA B

- via Filichito (da via Monteoliveto a via Gramsci)
- via De Filippo (da via Monteoliveto a via Gramsci)
- via Gramsci
- via Priolungamento Gramsci
- via Monteoliveto (da via Petrarca a via V. Emanuele)
- via V. Emanuele (da via Gramsci a via Monteoliveto)
- via Montanino
- via B.V. Romano
- via Lufrano (da via Leopardi a via B.V. Romano)
- via M. Polo
- via Rossellini
- via Ariosto
- via Alfieri
- via A. Volta
- via Matteotti
- via Rossi (da via Matteotti a via Cavour)
- via Cavour
- via Manzoni
- via Fraustino
- via Don Sturzo
- via Roma (da via Magellano a via Napoli)
- via Napoli (da via Roma a via Colombo)
- via S. di Giacomo
- via Verga
- via PO
- viale Vesuvio
- via Ovidio
- via G. di Vittorio
- via Nenni

AREA C

Le restanti vie

